



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 1

L'assegnazione ai soci degli alloggi di proprietà dalla cooperativa avviene secondo le norme del presente regolamento che sostituisce ogni norma precedente disposta dagli organi della cooperativa.

Art. 2

Il consiglio di amministrazione, ogni qualvolta si renda disponibile un alloggio, bandisce un concorso per l'assegnazione dell'alloggio medesimo, indicando nel bando almeno i seguenti elementi:

- a) le caratteristiche fondamentali dell'alloggio, il fabbricato in cui è collocato ed il numero delle persone che può ospitare;
- b) l'ammontare del canone d'uso, IVA esclusa;
- c) l'ammontare della cauzione infruttifera;
- d) l'indicazione dei soci che hanno diritto a partecipare al concorso;
- e) la data entro la quale deve essere presentata la domanda ed i documenti che devono essere allegati alla medesima;
- f) l'indicazione che la somma di cui al punto C deve essere versata prima della consegna dell'alloggio.

Art. 3

L'assegnazione della alloggio viene disposta dal consiglio sulla base di una graduatoria compilata secondo i criteri indicati nel successivo art. 4.

Art. 4

Per la compilazione della graduatoria, il consiglio di amministrazione è tenuto ad applicare i seguenti criteri:

- a) per quanto riguarda l'anzianità come socio, deve essere assegnato il seguente punteggio:
 - 0,50 punti per i primi 15 anni;
 - 0,10 punti per gli anni successivi;

Per i soci già assegnatari il calcolo dell'anzianità decorre dalla data dell'ultima assegnazione.

- b) per quanto riguarda la struttura della famiglia deve essere assegnato il seguente punteggio:
 - 3 punti per il capofamiglia;
 - 3 punti per ciascun figlio minore studente;
 - 2 punti per ogni altro componente della famiglia;

I figli di genitori divorziati o separati saranno considerati per la determinazione dei punti sopraindicati, a condizione che il genitore ne abbia giuridicamente l'affidamento o che debba ospitarli in modo continuativo per almeno 2/3 giorni la settimana. Ai fini del calcolo di cui sopra, viene considerata "famiglia" anche il nucleo di conviventi di due o più persone con comprovata convivenza.

- c) per quanto riguarda la presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap, qualora sia segnalato nel bando, deve essere assegnato il seguente punteggio:
- 2 punti se la diminuzione della capacità lavorativa sia superiore ai due terzi ed inferiore al 100%;
 - 3 punti con diminuzione della capacità lavorativa pari al 100%, o la non autosufficienza riconosciuta, o condizione di handicap di minore di anni 18 con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, riconosciute ai sensi della vigente normativa.
- d) Per quanto riguarda l'alloggio del socio concorrente deve essere assegnato il seguente punteggio:
- 5 punti per sfratto esecutivo;
 - 3 punti per alloggio insufficiente; l'insufficienza viene decisa da una commissione composta da membri del consiglio.
- I punti per le due fattispecie non sono cumulabili.
- e) Per quanto riguarda l'età deve essere assegnato il seguente punteggio:
- 1 punto per il socio richiedente che abbia compiuto 60 anni;
 - 2 punti per il socio richiedente che abbia compiuto 70 anni;
 - 1 punto per il socio richiedente che non abbia compiuto 30 anni.

Art. 5

Possono partecipare all'assegnazione degli alloggi anche i soci già assegnatari di altri alloggi della cooperativa; la nuova assegnazione non potrà avvenire se non sono trascorsi almeno 5 anni dalla precedente assegnazione. Questa riserva non ha valore nel caso il socio sia l'unico concorrente e nel caso siano avvenute modifiche nella composizione familiare rispetto alla precedente assegnazione.

Art. 6

Il socio che, dopo aver partecipato al concorso, rifiuta l'assegnazione dell'alloggio non potrà concorrere ad assegnazione di alloggi similari per un periodo di 2 anni.

Art. 7

L'alloggio assegnato deve essere stabilmente occupato dal nucleo familiare assegnatario entro 30 giorni dalla consegna delle chiavi da parte della cooperativa, salvo valide motivazioni che devono essere accettate dal consiglio, pena l'invalidazione dell'assegnazione. Nel caso di revoca dell'assegnazione, il consiglio procederà ad una nuova assegnazione sulla base della graduatoria già approvata dallo stesso.

Art. 8

Non possono concorrere all'assegnazione di alloggi i soci che siano proprietari di alloggi; analogamente non possono concorrere all'assegnazione i soci che abitano in alloggi dell'ACER o assimilabili.

Art. 9

Il bando di concorso deve essere esposto in tutti i fabbricati di proprietà della Cooperativa e trasmesso a tutti i soci potenzialmente concorrenti.

Art. 10

I soci assegnatari che intendono cambiare alloggio, devono presentare domanda, specificando il motivo per cui intendono cambiare l'alloggio e il fabbricato in cui desiderano trasferirsi. In caso di più richieste per il medesimo alloggio, il consiglio di amministrazione si riserva il diritto di valutare le situazioni, tenendo conto dell'anzianità del socio, dell'età anagrafica e di altri elementi forniti dai soci richiedenti. Le richieste di cambio dell'alloggio saranno prese in considerazione prima dell'emissione del bando di concorso, aperto a tutti i soci.